



COMUNE DI MONTE D O R O

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

(c.f.: 80002970855)

Prot. n. 4295/2017

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 3 /2019

per attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, come recepito dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, art. 5).

L'anno duemila diciannove, il giorno 5 del mese di luglio, in Montedoro nella residenza comunale.

SI PREMETTE

- che il sig. Ingrao Gaetano, nato a Montedoro il 15.06.1945, c. f.: NGR GTN 45H15 F489Z, coniugato in reg. patrimoniale comunione legale dei beni, con domanda in data 16/06/2019, corredata dagli atti, dai documenti e dagli elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico - edilizie, ha richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 16 del 2016 che ha recepito l'art. 36 del D.P.R. n. 380 e s.m.i. per i lavori di formazione di un sottotetto di mq. 43,47 realizzati in via Amedeo n. 50 e via Pirandello;
- che lo stesso ha provato, con idonea documentazione, di essere proprietario dell'area interessata alla menzionata costruzione, o di avere titolo a richiedere il permesso ad edificare;
- che in data 4.07.2019 è stato acquisito il parere favorevole del tecnico comunale;
- che il progettista ing. Genco Calogero ha presentato autocertificazione in data 26.06.2019 attestante che l'opera da realizzare è conforme alle vigenti norme igienico-sanitarie;

Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, mediante il quale il sottoscritto tecnico del Comune di Montedoro in forza dei poteri conferiti dall'art. 36 della Legge Reg. 27 dicembre 1978, n. 71 e s. m. i, concede al sig. Ingrao Gaetano, nato a Montedoro (CL) il 15.06.1945, c. f.: NGR GTN 45H15 F489Z, residente in via Bargone Colombaia n. 162, Salsomaggiore Terme (PR), l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 16 del 2016 che ha recepito l'art. 36 del D.P.R. n. 380 e s.m.i. per la formazione di un sottotetto di mq. 43,47, realizzato in via Amedeo n. 50 e via Pirandello censito in catasto al foglio 7, particella 1537 sub. 1-2, per il quale ha dimostrato, con la documentazione esibita, di esserne il proprietario, o di averne titolo valido (art. 36, 2° comma Legge Reg. n. 71/78). La costruzione ha le caratteristiche costruttive e tipologiche specificate negli elaborati di progetto. La costruzione è stata ritenuta conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici e alle norme del regolamento edilizio, vigenti in questo Comune, e alle norme emanate dalla Regione, ed è rappresentata graficamente negli elaborati tecnici allegati alla presente concessione, per formarne anch'essi, parte integrante e sostanziale. La realizzazione dell'opera è subordinata alla più stretta osservanza delle seguenti essenziali condizioni:

Art. 1 - Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori in conformità degli elaborati di progetto innanzi indicati, e allegati al presente permesso di costruzione, redatti dal progettista ing. Genco Calogero, sotto

l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene, di polizia locale e delle prescrizioni di seguito riportate:

a) il presente permesso di costruzione viene rilasciato, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, nel presupposto che la consistenza della proprietà corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata;

b) non si devono mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e si devono osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose;

c) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con asito opportunamente tinteggiato agli angoli per tutta l'altezza e munito di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario della " pubblica illuminazione stradale;

d) per eventuali occupazioni di aree stradali deve essere richiesta al Sindaco la concessione di occupazione temporanea; le aree a lavoro ultimato o anche prima dell'ultimazione, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, se la costruzione viene abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono essere restituite nel preesistente stato;

e) se, nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti di servizi pubblici, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso a chi di competenza, per i provvedimenti del caso;

f) gli allineamenti del fabbricato e le quote in relazione ai piani stradali od al piano di campagna, dovranno essere fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale: all'uopo il titolare della presente concessione dovrà rivolgersi al Sindaco domanda scritta per il sopralluogo almeno 15 giorni prima dei lavori;

g) ai sensi del vigente regolamento comunale di igiene e degli arti 220 e 221 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s. m. i. l'abitabilità verrà dichiarata dal Tecnico comunale, a seguito di ispezione da parte dell'Ufficiale sanitario, su istanza del concessionario;

h) prima della richiesta del permesso di abitabilità e comunque prima dell' ultimazione completa dei lavori, l'interessato dovrà richiedere al Comune e porre in opera, nell'angolo superiore destro di ogni accesso al fabbricato corrispondente ad una pubblica via, Piazza ecc., le targhette riguardanti la numerazione civica;

i) il presente permesso di costruire e copia del progetto approvato dovranno essere sempre tenuti in cantiere e mostrati agli Agenti Municipali incaricati delle verifiche ad ogni richiesta;

l) nel cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni : a) destinazione della costruzione, b) ditta proprietaria, e) nominativo dell' Impresa costruttrice, d) nominativo del Progettista e del Direttore dei lavori, e) estremi del permesso di costruzione rilasciato dall' Autorità comunale (numero e data);

m) per le costruzioni eseguite con intelaiature in cemento armato o in ferro l'Impresa dovrà presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia di inizio ai sensi dell'art. 4 della Legge 5/11/1971, n. 1086;

n) dovrà presentare domanda al Comune per l'approvazione della rete interna di fognatura e richiesta di autorizzazione all'allacciamento alle fognature pubbliche (legge 10/5/1976, n. 319 e successive modificazioni) ;

o) l'entrata in vigore di nuove previsioni se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio;

p) il committente titolare del permesso di costruzione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso;

q) per la costruzione dell'impianto di riscaldamento avente uno o più generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso e con focolari aventi potenzialità globale superiore a 30.000 Kal/h. deve essere fornita la prova dell'avvenuta presentazione, prima che si inizi la sua costruzione, della denuncia prescritta dal D.M. 1/12/1975 «norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione» all'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, corredata del relativo progetto firmato da un Ingegnere od altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

r) dev'essere depositato in Comune, prima dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto termici o per modifica di quello esistente, il relativo progetto con la relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di acqua calda, secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 30/4/1976 n. 373, e la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico quanto previsto dalla stessa legge, e dal regolamento di esecuzione;

s) prescrizioni speciali:

Art. 2 - L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della presente, e il concessionario deve darne preventiva comunicazione, per raccomandata, al Comune;

Art. 3 - Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile è stabilito in anni tre dalla data di inizio dei lavori. I predetti termini sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori (art. 6 L.R. 16/2016);

Art. 4 - Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire;

Art. 5 - Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa, che abbiano titolo sul bene oggetto del permesso stesso. Esso non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e le sanzioni previste dagli artt. 49 e seguenti della Legge Reg. 27 dicembre 1978, n. 71. Resta fermo il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Art. 6 - Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti assentite dal Comune mediante appendice al presente permesso di costruzione;

Art. 7 - Il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;

Art. 8 - La quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da determinarsi a norma dell'art. 41 della Legge Reg. 27 dicembre 1978, n. 71 è pari a € 131,34 (centotrentuno/34). Tale somma dovrà essere versata alla tesoreria comunale, nel conto corrente vincolato di cui all'art. 12 della legge n. 10/1977, con le seguenti modalità: versamento presso la tesoreria comunale e previa presentazione delle seguenti garanzie _____;

Art. 9 - La quota di contributo afferente il costo di costruzione viene stabilita nella somma di € 1.305,12 (milletrecentocinque/12), che dev'essere corrisposta al Comune, mediante versamento nell'apposito conto corrente vincolato, ai sensi dell'art. 12 della legge 28-1-1977, n. 10, presso la tesoreria comunale, da parte del concessionario in corso d'opera con le seguenti modalità: _____ previa presentazione delle seguenti garanzie: _____; Tale somma dovrà, in ogni caso, essere corrisposta al Comune non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere _____;

Art. 10 - il mancato versamento dei contributi di cui ai precedenti arti. 8 e 9 nei termini ivi specificati comporta-

- a) la corresponsione al Comune da parte del concessionario degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;
- b) la corresponsione, da parte del concessionario al Comune di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto dal concessionario al Comune quando il ritardo si protragga oltre il termine indicato alla precedente lettera b);

Art. 11 - Per le opere eseguite in totale difformità o in assenza di permesso di costruzione si applicano le sanzioni amministrative previste dagli arti. 46 e seguenti della Legge Reg. 27 dicembre 1978, n. 7, e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, le sanzioni penali previste dall'art. 17 della legge n. 10, del 28 gennaio 1977 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge in parola, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione, e nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità, o in assenza della concessione, o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione, o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

IL TECNICO COMUNALE

COMUNE DI MONTEDORO

Il sottoscritto messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio di questo dal _____ al _____
Montedoro, li _____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale, attesta che la presente concessione edilizia è stata pubblicata all'albo pretorio di questo comune dal _____ al _____ e che in tale periodo non è stata presentata alcuna opposizione al rilascio della stessa.

Montedoro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE